RETE PROFESSIONI TECNICHE

Circolare n. 02/2021 - Prot. n. 049/2021 del 02/02/2021

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71

RETE PROFESSIONI TECNICHE

00187 Roma
cnpi@cnpi.it
Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Via di Santa Maria dell'Anima, 10 00186 Roma
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 02/2021 - Prot. n. 049/2021 Roma, 2 febbraio 2021

Oggetto: Circolare DDL Equo compenso.

Cari Presidenti,

nella scorsa legislatura, al fine di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattali tra professionisti e clienti "forti" - individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI – sono stati approvati in rapida successione l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale), e l'art. 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.

Da quel momento numerose sono state le iniziative della Rete Professioni Tecniche, finalizzate a dare piena attuazione a queste disposizioni da tempo attese dai liberi professionisti; in questo solco si inserisce l'importante Protocollo di intesa tra Ministero della Giustizia e RPT per l'istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio sull'applicazione dell'equo compenso che sta avviando i suoi lavori proprio in queste settimane.

Con la presente circolare ci preme segnalare, sempre nell'ambito degli interventi a sostegno dell'equo compenso, che alla Camera dei Deputati, in Commissione II sono stati incardinati tre provvedimenti aventi ad oggetto misure in materia di equo compenso per i liberi professionisti.

Le tre proposte di legge, distinte, ma che, in quanto vertenti su materia analoga, saranno esaminate congiuntamente, sono le seguenti:

AC 2192 – primo firmatario Morrone (Lega)

AC 1979 – primo firmatario Mandelli (FI)

AC 301 – primo firmatario Meloni (FDI)

In particolare, tutte le proposte ampliano l'ambito applicativo dell'attuale disciplina sull'equo compenso con alcune peculiarità.

L'AC 2192 (Morrone) si applica a tutte le attività professionali che trovano fondamento in convenzioni, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o applicate dal cliente e sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

L'AC 1979 (Mandelli) si applica a «qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto le prestazioni di un avvocato e di qualsiasi altro professionista», e ciò a prescindere dal fatto che la prestazione trovi fondamento in convenzioni ed a prescindere dal carattere unilaterale o meno della fonte dalla quale si ricava la pattuizione del compenso Viene dunque soppresso ogni riferimento alla natura dell'impresa committente (es. bancaria o assicurativa) o alla sua dimensione, escludendo l'applicabilità dell'equo compenso soltanto per le prestazioni professionali svolte nei confronti di consumatori o utenti e agenti della riscossione.

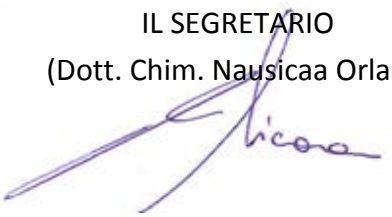
L'AC 301 (Meloni) ha una portata ancora più ampia, applicandosi a tutti i rapporti professionali senza alcuna eccezione stabilendo, inoltre, l'obbligo, per gli ordini e i collegi professionali, di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di pattuire un compenso equo e proporzionato alla prestazione

professionale richiesta, in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali e dell'obbligo di informativa della nullità della pattuizione di un compenso iniquo, nei rapporti in cui gli accordi siano predisposti esclusivamente dal professionista.

Seguiremo l'iter d'esame di questi provvedimenti e daremo nelle forme previste, come sempre, il nostro contributo in termini di proposte migliorative dei testi.

Cordialmente,

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

